

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 FEBBRAIO 1968

Rimborso da parte del Tesoro degli interessi e provvigioni sui depositi vincolati in conto corrente costituiti presso la Banca d'Italia

ONOREVOLI SENATORI. — Con la convenzione stipulata il 13 marzo 1945 tra il Ministro del tesoro e il Governatore della Banca d'Italia, in forza del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 265, il Ministero del tesoro si assunse l'onere di rimborsare l'Istituto di emissione degli interessi sui depositi che le Aziende di credito sono tenute a vincolare presso la Banca d'Italia, ai fini del rapporto tra patrimonio e depositi, contro l'impegno da parte di questa di inibirsi l'impiego delle somme depositate.

Gli interessi sui depositi delle riserve obbligatorie, fissati con decreto ministeriale 30 luglio 1943 nella misura del 3 per cento, e poi in quella del 3,75 per cento con decreto ministeriale 6 giugno 1958, sono posti, come si è detto, a carico del Tesoro, però, per effetto dell'aumento verificatosi nell'ammontare dei depositi, non si è potuto fronteggiare interamente la spesa con i normali stanziamenti di bilancio.

La posizione debitoria maturata fino al 2° semestre 1959 venne estinta, con convenzione

del 28 giugno 1960, in base al decreto-legge 28 gennaio 1960, n. 14, convertito in legge 3 marzo 1960, n. 184, utilizzando le plusvalenze emergenti dalle rivalutazioni delle disponibilità in oro della Banca d'Italia ma, negli anni successivi, il Tesoro si è trovato nuovamente e costantemente in debito verso la Banca d'Italia che pur ha dovuto corrispondere gli interessi di che trattasi alle aziende di credito.

La situazione debitoria del Tesoro verso l'Istituto di emissione ha raggiunto, al 31 dicembre 1967, la cospicua somma di lire 233.951.599.060.

La Banca d'Italia ha ripetutamente sollecitato il pagamento di quanto ad essa dovuto ed il Tesoro, che ha accertato con verifiche ispettive il debito, non può procrastinare oltre la definizione di tale situazione, anche perchè dai vari decreti ministeriali, autorizzativi del pagamento degli interessi nei limiti degli stanziamenti di bilancio, risulta l'indicazione del residuo dei saldi a debito e l'assicurazione che al pagamen-

to dei saldi stessi si sarebbe provveduto non appena perfezionati gli occorrenti provvedimenti.

Ciò stante, si ritiene necessario regolarizzare la situazione debitoria del Tesoro verso la Banca d'Italia, mediante apposito prov-

vedimento legislativo che autorizzi l'emissione di speciali certificati di credito e consenta al Tesoro di fronteggiare l'onere del rimborso degli interessi di che trattasi. A tale scopo si è predisposto l'unito disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a rilasciare alla Banca d'Italia certificati di credito per l'ammontare di lire 233.951.599.060 corrispondente al debito maturato al 31 dicembre 1967 per interessi e provvigioni sui depositi vincolati in conto corrente costituiti dalle aziende di credito presso la Banca medesima dovuti a norma del decreto legislativo luogotenenziale del 21 settembre 1944, n. 265, e della relativa convenzione.

### Art. 2.

I certificati saranno ammortizzati in dieci anni con scadenza dal 1° luglio di ogni anno a partire dal 1° luglio 1969 e frutteranno gli interessi dell'1 per cento pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno determinate le caratteristiche dei certificati di credito nonché ogni altra condizione e modalità relative all'ammortamento dei titoli stessi.

Ai certificati di credito, agli interessi ed agli atti ad essi relativi, sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie previste dal testo unico in materia di debito pubblico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere acquisiti anche in deroga

ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 3.

Alla spesa relativa agli interessi da corrispondere sui certificati di credito si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa necessarie per l'applicazione della presente legge.